



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019 – 2021.

Rep. Atti n. 169/cSR 17 ottobre 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 17 ottobre 2019:

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con l'espressione di una intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni;

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono che la Conferenza Stato - Regioni, al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale e infraregionale, promuove e sancisce intese in tutti i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il richiamato articolo 4, il quale dispone che i predetti accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa della Conferenza Stato – Regioni tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTA la nota del 2 agosto 2019 con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019 – 2021, sottoscritto tra le parti l'1 agosto 2019;

RILEVATO che, ai fini istruttori, con lettera in data 6 agosto 2019, l'anzidetto Accordo è stato inviato al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

HR

S





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che in data 17 ottobre 2019 la Conferenza delle Regioni ha trasmesso il testo definitivo dell'Accordo in epigrafe, diramato in pari data;

ACQUISITO, nel corso della seduta, l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo in parola, Allegato sub A) al presente atto;

ESPRIME INTESA

ai fini del recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019 – 2021, allegato sub A), parte integrante del presente atto, nella versione diramata in data 17 ottobre..

Il Segretario
Cons. Elisa Grande

Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia

Francesco Boccia

AP

**ACCORDO NAZIONALE
PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER IL TRIENNIO 2019-2021
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DELLA LEGGE 323/2000**

Il giorno 17 ottobre 2019, in Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

tra

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rappresentata dal Presidente Stefano Bonaccini, la Commissione Salute rappresentata dal Coordinatore vicario Sergio Venturi

e

Federterme, Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque minerali Curative, rappresentata dal Presidente, dott. Costanzo Jannotti Pecci

con la partecipazione del Ministero della Salute

premesse che

- il settore termale ha mostrato segnali di sostanziale tenuta nel corso del triennio 2016-2018, sia pure in quadro tendenziale di costante flessione, soprattutto per ciò che riguarda il numero di prestazioni erogate;
- la fase di profonda crisi degli anni 2012-2013 può dirsi superata, anche se un calo ormai consolidato che dai livelli pre-crisi si attesta sul 20%;
- la situazione sopra descritta ha comportato importanti riflessi, oltre che sulle imprese, anche sulle economie di interi territori, con una consistente riduzione degli addetti diretti ed indiretti ed una riduzione dei periodi di impiego dei lavoratori stagionali, che rappresentano il maggior numero dei dipendenti del settore;
- Federterme ha manifestato la necessità del sistema delle imprese termali italiane di poter fare affidamento su di un insieme di certezze sul piano economico-normativo di respiro almeno triennale;
- il Ministero della Salute e le Regioni hanno preso atto delle esigenze delle imprese come sopra rappresentate, manifestando la disponibilità ad aderire alle relative istanze, nei limiti del presente accordo;

tutto ciò premesso, le Parti convengono di rinnovare come segue l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.



1 - Revisione LEA

Le Regioni confermano l'importanza delle cure termali e del loro mantenimento all'interno dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), anche alla luce dei risultati prodotti dalle ricerche finanziate dalla FoRST - Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale - nei suoi quindici anni di attività volta alla ricerca nel settore, anche grazie ai finanziamenti delle Aziende Termali aderenti alla Fondazione.

Le Parti convengono, inoltre, di definire congiuntamente una revisione dell'elenco di prestazioni termali di cui al DPCM n. 15 del 12 gennaio 2017, da sottoporre alla Commissione Nazionale per l'aggiornamento dei LEA, nell'ottica di sviluppare le potenzialità del termalismo sia in termini di prevenzione, cura e riabilitazione, che in termini di idoneità a realizzare nuovi modelli di assistenza suscettibili di perseguire finalità di contenimento delle spesa sanitaria, secondo quanto previsto all'art. 15, comma 13, lett. c-bis) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "Spending review"), anche in riferimento ai Protocolli innovativi in fase di avanzata definizione da parte dell'INPS ai sensi dell'art. 1, comma 301 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

La realizzazione dei percorsi predetti avverrebbe in forma di sperimentazione gestionale, verificandone il livello di efficacia - anche sul piano del risparmio possibile - rispetto alle altre prestazioni erogate in regime ordinario e ponendo in raccordo sinergico tutte le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Per la finalità sopra descritta le Parti convengono di istituire un gruppo tecnico composto da esperti del Ministero della Salute, delle Regioni e di Federterme che definisca entro il 30 giugno 2020 le fattispecie, e i relativi protocolli, di inserimento in via sperimentale delle prestazioni termali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati, anche sulla base delle indicazioni contenute nel documento relativo allo sviluppo del settore termale realizzato dal Ministero della Salute alla fine del 2016.

2 - Parte Economica

Federterme, preso atto delle dichiarazioni del Ministero della Salute e delle Regioni in ordine alla carenza di risorse disponibili, accede alla richiesta di non incrementare le tariffe termali scadute il 31 dicembre 2018, di cui alle tabelle allegate all'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, che rimangono quindi valide ed efficaci, fino a quando saranno sostituite da un nuovo accordo ex art. 4, comma 4, l. 323/00.


Le Regioni si impegnano, nella fissazione dei tetti di spesa, a tener conto di quelle realtà nelle quali esistono situazioni di difficoltà aziendale con concrete prospettive di miglioramento.

3 - Ricerca scientifica

In linea con quanto convenuto in materia negli anni precedenti, anche per il triennio 2019-2021, il finanziamento della Fondazione per la ricerca scientifica termale (FoRST), è fissato nella misura dello 0,4% del fatturato annuo lordo ticket che le aziende termali accreditate che sostengono la Fondazione medesima, hanno realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN.

Sono inoltre confermati i livelli tariffari differenziati (Tabelle "con adesione" e "senza adesione") nella misura a suo tempo definita sulla base della partecipazione o meno al finanziamento della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale ovvero ad altro ente di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 323/2000 ovvero ad enti iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 64 del DPR 11 luglio 1980 n. 382.

Per quanto riguarda l'applicazione della tariffa "con adesione", le Parti confermano che la stessa può essere riconosciuta anche a favore delle aziende termali che, pur non versando le quote predette alla FoRST, abbiano avviato progetti di ricerca scientifica preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ovvero da altro ente di cui all'art. 6 comma 2 della Legge



323/2000 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 64 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e ritenuti idonei per l'assolvimento degli obblighi previsti in materia dall'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali tempo per tempo vigenti.

4 - Ricetta dematerializzata – cure termali art. 50 D.L. 269/2003

Le Parti convengono di istituire un gruppo tecnico di lavoro Regioni-Federterme, che possa produrre entro il 31 dicembre 2019 una bozza tecnica condivisa da sottoporre all'attenzione del tavolo tecnico tra Ministero dell'Economia, Ministero della Salute, Regioni, Sogei e Federterme finalizzato all'avvio delle procedure per l'adozione di quanto previsto dalla normativa in materia di "ricetta dematerializzata" per la prescrizione delle prestazioni termali, la cui mancata adozione sta generando difficoltà operative crescenti per l'intero settore.

Le Parti convengono fin d'ora sul fatto che la procedura informatizzata dovrà tenere conto sia della "Tabella delle correlazioni" (allegato 1), che dell'"Elenco delle situazioni di difficoltà" (allegato 2), entrambi allegati all'Accordo Regioni - Associazioni Terme del 13 marzo 1998

5 - Secondo ciclo di cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale

In riferimento a quanto chiarito dal Ministero della Salute con parere del 20 dicembre 2017, in ordine alla possibilità per gli appartenenti alle c.d. "categorie protette" ex art. 57, comma 3, legge 833/78 (invalidi di guerra, civili di servizio ecc), di fruire di un secondo ciclo di cure termali riferito alla specifica invalidità, Federterme segnala l'esigenza di risolvere la sostanziale disparità di trattamento per la quale non è riconosciuta l'esenzione per questo secondo ciclo di cure unitamente alla necessità di prevedere un univoco codice nazionale di esenzione per tale nuova platea di aventi diritto.

Il Ministero della Salute e le Regioni si impegnano a favorire l'adozione di una norma di interpretazione autentica/adeguamento per eliminare l'incongruità sopra segnalata.

6 - Revisione criteri di autorizzazione ed accreditamento


Le Parti convengono di istituire un tavolo tecnico per la revisione dei criteri di autorizzazione ed accreditamento che svolga il suo lavoro tenendo conto del mutato contesto socio-economico e normativo di questi anni, coniugando le esigenze di semplificazione con quelle di innalzamento degli *standard* qualitativi, così da porli in linea con quelli richiesti oggi agli altri operatori del modo sanitario pubblico e privato.

7 - Trasparenza e semplificazione

Al fine di agevolare l'operatività delle imprese e l'interlocuzione delle stesse con le ASL di appartenenza, le Parti convengono di adottare congiuntamente, entro il 31 dicembre 2019, uno specifico protocollo di riferimento per l'identificazione di principi di controllo generalmente applicabili nella procedura di erogazione delle cure e di fatturazione attiva nei confronti delle ASL, da allegare all'accordo, perché ne costituisca parte integrante.

8 - Individuazione territori termali in condizioni di crisi economico-industriale ex art. 1, comma 419, l. 145/18

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 419 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018, (legge di bilancio per il 2019), viene istituito un gruppo di lavoro Regioni/Federterme con il compito di definire entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo la localizzazione degli interventi nei



territori termali in condizioni di crisi economico-industriale nell'ambito dei quali l'INAIL è autorizzato a valutare investimenti immobiliari nel settore termale, sulla base di criteri condivisi.

Le Parti convengono fin d'ora di individuare tre aree, una per il Nord, una per il Centro e una per il Sud Italia, nell'ambito delle quali realizzare il disposto di legge.

9 - Definizione della figura professionale di "operatore termale", ex art. 9, l. 323/00

Le Parti convengono sulla necessità di completare il lavoro a suo tempo avviato con una serie di incontri in sede tecnica con il Ministero della Salute e le Regioni per la definizione della figura professionale dell'operatore termale di cui all'art. 1 della l. 323/00, condividendo in via preliminare una linea.

A tale riguardo, convengono di insediare un gruppo di lavoro congiunto Ministero della Salute, Regioni, Federterme, per la redazione di una bozza tecnica utile al riavvio dell'iter di definizione del titolo.

10 - Piscine termali

In riferimento alla necessità di attuare quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003, in ordine all'individuazione di una regolamentazione relativa ai requisiti igienico-sanitari delle piscine termali, le Parti convengono di costituire un ristretto gruppo di esperti designati dalle Regioni, dal Ministero della Salute e dalla Federterme incaricato di definire i possibili contorni tecnici di una disciplina che dovrà essere individuata avendo anche riguardo all'estrema diversificazione delle problematiche e delle discipline ad oggi esistenti a livello locale conseguenti alle peculiarità delle singole acque, ed alle recenti esperienze maturate in alcuni ambiti regionali.

11 - Norme Finali

Resta inteso che, qualora nel corso della vigenza del presente accordo dovessero essere stanziare risorse aggiuntive espressamente dedicate all'incremento delle tariffe termali attraverso apposite norme legislative, le stesse potranno essere proporzionalmente incrementate anche prima della scadenza dell'accordo stesso.

Nel caso si verificasse l'ipotesi di cui al capoverso precedente, i tetti di spesa in essere presso le singole Regioni dovranno intendersi automaticamente aumentati della stessa percentuale di incremento delle tariffe.

Per la Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome

Il Presidente
Stefano Bonaccini



Per la
Commissione Salute

Il Coordinatore Vicario
Sergio Venturi



Per
Federterme

Il Presidente
Costanzo Jannotti Pecci

